### Corte Costituzionale, 04/07/2024, n.122

#### **Fatto**

### Ritenuto in fatto

1.â?? Con ordinanza del 16 novembre 2023 (r.o. n. 159 del 2023), la Corte dâ??appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dellâ??art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e allâ??immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dallâ??art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

**1.1.**â?? La disposizione censurata nega i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalitĂ organizzata a chi sia «parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per lâ??applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui allâ??articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

La Corte dâ??appello di Napoli afferma di dover applicare tale previsione, in considerazione del rapporto di parentela di una parte con un soggetto colpito dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

**1.2.**â?? Ad avviso della Corte rimettente, la preclusione, che condurrebbe al rigetto della domanda, sarebbe irragionevole.

Essa poggerebbe su una massima dâ??esperienza che potrebbe essere agevolmente contraddetta e, per altro verso, rischierebbe di pregiudicare proprio coloro che coraggiosamente si siano dissociati dalle famiglie dâ??origine e per questo abbiano perso un congiunto.

La finalità di evitare che le risorse pubbliche siano distolte a vantaggio di persone legate alla criminalità organizzata sarebbe già soddisfatta con il requisito dellâ??estraneità a tali ambienti.

Il giudice a quo prospetta il contrasto con lâ??art. 3 Cost. anche in riferimento alla violazione del principio di eguaglianza.

La «rigida previsione» dettata dalla legge, peraltro applicabile solo ai superstiti e non al «soggetto direttamente danneggiato», implicherebbe «una vera e propria discriminazione

fondata esclusivamente sullâ??origine familiare».

Nel precludere ogni prova contraria, la disposizione censurata lederebbe, infine, il diritto di difesa tutelato dallâ??art. 24 Cost.

- **2.**â?? Ã? intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallâ??Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto di dichiarare le questioni inammissibili o, comunque, non fondate.
- **2.1.**â?? In linea preliminare, le questioni sollevate dalla Corte dâ??appello di Napoli sarebbero inammissibili per difetto di rilevanza.

Il diniego delle provvidenze non sarebbe giustificato soltanto dalla «presunzione iuris et de iure di vicinanza ai contesti della criminalità organizzata», ma anche da molteplici elementi, che confermerebbero in concreto tale vicinanza.

**2.2.-** Nel merito, le censure del rimettente sarebbero prive di fondamento.

La disciplina sottoposta al vaglio di questa Corte si prefiggerebbe di impedire che i sodalizi criminali lucrino i benefici economici concessi dallo Stato, in virtù dei «legami di cointeressenza, solidarietÃ, copertura o, quanto meno, di soggezione o tolleranza» che si instaurano nel contesto familiare.

La scelta discrezionale del legislatore si tradurrebbe, pertanto, in una presunzione  $\hat{A}$ «assoluta ma non irragionevole $\hat{A}$ ».

# Diritto Considerato in diritto

- 1.â?? Con lâ??ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 159 del 2023), la Corte dâ??appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale dellâ??art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
- **1.1.-** Lâ??originaria formulazione, inserita dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, escludeva i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità soltanto per chi fosse «coniuge, affine o convivente» dei soggetti che si trovavano nelle peculiari condizioni definite dalla legge. Nessuna esclusione era prevista in rapporto ai parenti.

In seguito alle innovazioni apportate dallâ??art. 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, tale disposizione oggi nega i benefici elargiti ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata non soltanto al coniuge o al convivente, ma anche a chi sia «parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per lâ??applicazione o sia

applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui allâ??articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Sullâ??esclusione, applicabile a parenti e affini, si incentrano le censure del rimettente.

**1.2**.- La condizione ostativa, estesa a unâ??ampia platea di parenti e affini, a prescindere dal rapporto di frequentazione, si porrebbe in contrasto con lâ??art. 3 Cost., sotto un duplice profilo.

La Corte rimettente denuncia, in primo luogo, la violazione del principio di ragionevolezza.

La disposizione censurata si fonderebbe su una massima dâ??esperienza fallace, che potrebbe essere  $\hat{A}$ «sconfessata dalla realt $\tilde{A}$   $\hat{A}$ », in quanto non  $\tilde{A}$ "  $\hat{A}$ «affatto impossibile,  $n\tilde{A}$ © tantomeno difficile, nella realt $\tilde{A}$ , che soggetti che abbiano rapporti di parentela o affinit $\tilde{A}$  anche stretta con appartenenti alla??ambiente criminale siano estranei ad esso $\hat{A}$ ».

 $Cos\tilde{A}\neg$  congegnata, la preclusione finirebbe  $\hat{A}$  «per danneggiare, senza ragione alcuna, proprio i soggetti pi $\tilde{A}^1$  meritevoli, cio $\tilde{A}$ " coloro che, pur avendo legami familiari con appartenenti alle organizzazioni criminali, se ne siano discostati e che magari proprio per tale ragione abbiano subito la perdita di un loro caro $\hat{A}$ ».

Né lâ??esclusione indiscriminata prevista dalla disposizione censurata sarebbe giustificata dallâ??esigenza di impedire che delle risorse dello Stato profitti la criminalità organizzata. Tale esigenza sarebbe già soddisfatta dal requisito dellâ??assoluta estraneità agli ambienti delinquenziali.

La presunzione assoluta sarebbe lesiva, inoltre, del principio di eguaglianza, in quanto determinerebbe «una vera e propria discriminazione fondata esclusivamente sullâ??origine familiare» e riserverebbe ai parenti della vittima un trattamento deteriore rispetto al «soggetto direttamente danneggiato», viceversa escluso dallâ??à mbito applicativo della «rigida previsione» di cui si discute.

Il giudice a quo ravvisa, infine, la violazione dellâ??art. 24 Cost. e, a tale riguardo, sostiene che la presunzione assoluta, nel negare ingresso alla prova contraria, comprometta il diritto di difesa.

**2.**â?? La difesa dello Stato ha eccepito lâ??inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in quanto carenti di rilevanza.

Lâ??eccezione non Ã" fondata.

**2.1**.- Anche nella prospettiva di un pi $\tilde{A}^1$  diffuso accesso al sindacato di costituzionalit $\tilde{A}$ , la rilevanza postula lâ??applicabilit $\tilde{A}$  della disposizione censurata nel giudizio principale e non si

identifica nellâ??utilità concreta che una pronuncia di accoglimento può apportare alle parti (fra le molte, sentenza n. 174 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto).

� necessario e sufficiente che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale incida sul percorso argomentativo che il rimettente Ã" chiamato a compiere, quandâ??anche il tenore della decisione non muti (di recente, sentenza n. 25 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto).

La valutazione di tali presupposti  $\tilde{A}$ " demandata al giudice a quo e si sottrae al sindacato di questa Corte, ove sia suffragata da una motivazione non implausibile.

**2.2.** $\hat{a}$ ?? Il rimettente ha evidenziato che assume priorit $\tilde{A}$  logica l $\hat{a}$ ??esame della condizione ostativa assoluta, per la sua portata dirimente e per la sua attinenza alla ragione pi $\tilde{A}^1$  liquida di decisione.

In questo percorso argomentativo, lineare e coerente, solo la declaratoria di illegittimit $\tilde{A}$  costituzionale della previsione censurata imporrebbe quella??accertamento in concreto che, nella delibazione compiuta dai giudici da??appello, implica una pi $\tilde{A}^1$  articolata indagine, in mancanza di elementi decisivi, idonei prima facie a giustificare il diniego delle provvidenze.

Al vaglio compiuto dal giudice a quo lâ??eccezione dellâ??Avvocatura generale dello Stato contrappone un diverso inquadramento dei dati probatori acquisiti, che esula dal sindacato devoluto a questa Corte e non vale a connotare come implausibile il ragionamento svolto in ordine alla rilevanza.

**3.**â?? Le questioni sono fondate.

**4.**â?? Il legislatore, con la legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalitĂ organizzata), ha riconosciuto unâ??elargizione, oggi determinata nellâ??ammontare complessivo di euro 200.000,00 (art. 4), ai superstiti di chi perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti di terrorismo o di eversione dellâ??ordine democratico o di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalitĂ delle associazioni mafiose. Lâ??importo Ă" stato così ridefinito, per gli eventi successivi al primo gennaio 2003, dallâ??art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337 (Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici allâ??estero), convertito, con modificazioni, nella legge 24 dicembre 2003, n. 369.

Di tali provvidenze beneficiano i «componenti la famiglia» (art. 4, comma 1, della legge n. 302 del 1990) e, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico, i «soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti lâ??evento» e i «conviventi more uxorio» (art. 4, comma 2, della legge n. 302 del 1990).

Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare per un assegno vitalizio personale, non reversibile, di ammontare diversamente graduato in ragione del numero dei beneficiari (art. 5 della legge n. 302 del 1990).

**5.-** Le elargizioni e lâ??assegno vitalizio attuano la solidariet $\tilde{A}$  della Repubblica per le persone colpite negli affetti pi $\tilde{A}^1$  cari da episodi di mafia o terrorismo.

La finalità solidaristica che permea tali provvidenze Ã" avvalorata dai criteri di attribuzione, svincolati «dalle condizioni economiche e dallâ??età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi» (art. 10, comma 1, della legge n. 302 del 1990).

**6.**â?? Spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare criteri selettivi appropriati, al fine di salvaguardare un impiego oculato delle risorse pubbliche, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, pietra angolare di quel patto tra lo Stato e i cittadini che le misure di sostegno intervengono a rinsaldare.

La connotazione solidaristica delle prestazioni, pur se estranee alla garanzia delle condizioni minime di sussistenza, impone scelte rispettose della parità di trattamento e coerenti con la ratio ispiratrice della disciplina di favore prevista dalla legge.

Nella delimitazione della platea dei beneficiari, il legislatore ben pu $\tilde{A}^2$  enucleare presunzioni assolute di indegnit $\tilde{A}$ , purch $\tilde{A}$ © siano corroborate da massime dâ??esperienza plausibili e rispecchino lâ??id quod plerumque accidit.

7.â?? Da tali criteri si discosta, per molteplici ragioni, la disposizione censurata.

**8.**â?? La disciplina dettata dal d.l. n. 151 del 2008, come convertito, si prefigge di evitare che le limitate risorse dello Stato siano sviate dal sostegno delle vittime della mafia e del terrorismo e avvantaggino, per vie indirette, le stesse associazioni criminali che intendono contrastare.

La scelta legislativa di prescrivere le verifiche più approfondite nellâ??attribuzione delle provvidenze si correla, dunque, a una finalità legittima e trae origine dalla considerazione che, nei circuiti criminali e nelle famiglie che attorno ad essi gravitano, sono capillari i legami di mutuo sostegno, di connivenza o di tacita condivisione.

9.- La finalit $\tilde{A}$ , pur legittima,  $\tilde{A}$ " perseguita, tuttavia, con mezzi sproporzionati.

La sproporzione si apprezza sotto un duplice versante.

10.- Anzitutto, la legge già prescrive requisiti tassativi e stringenti di meritevolezza.

Lâ??art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 302 del 1990 sancisce il presupposto della totale estraneità della vittima diretta agli ambienti criminali.

Lâ??art. 9-bis della legge n. 302 del 1990, introdotto dallâ??art. 1, comma 259, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), puntualizza che le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali «sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari» e, dunque, non soltanto delle vittime dirette.

Al fine di fugare ogni dubbio e di scongiurare il rischio di interpretazioni elusive, il legislatore, con lâ??art. 2-quinquies, comma 1, lettera b), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, dopo aver introdotto la disposizione censurata nel presente giudizio, ha scelto di subordinare il riconoscimento delle provvidenze ai superstiti alla condizione che «il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dellâ??evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava».

� dunque immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale. Lâ??estraneitÃ, peraltro, non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose.

Su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, grava lâ??onere di dimostrare in modo persuasivo lâ??estraneitÃ, che assurge a elemento costitutivo del diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze.

Lâ??assetto delineato dalla legge Ã" già presidiato da accorgimenti e da cautele, che convergono nella necessità di una disamina accurata e conducono, ove permangano dubbi, al rigetto delle domande per difetto di prova dei presupposti normativi.

Lâ??esigenza di indirizzare la solidarietà dello Stato verso le persone meritevoli Ã" già assicurata in modo efficace dalla prescrizione di una penetrante verifica giudiziale delle condizioni tipizzate dalla legge e dal rigoroso onere probatorio imposto al beneficiario.

- 11.- In secondo luogo, si deve rilevare che la presunzione  $\tilde{A}$ " viziata da unâ??irragionevolezza intrinseca.
- **11.1.**â?? La legge conferisce rilievo a rapporti di parentela e di affinit $\tilde{A}$  fino al quarto grado, che includono una vasta categoria di persone e si caratterizzano per una diversa, talvolta pi $\tilde{A}^1$  tenue, intensit $\tilde{A}$  del vincolo familiare.

Anche da un punto di vista oggettivo, la presunzione assoluta censurata contempla requisiti di particolare ampiezza: Ã" sufficiente che il parente o lâ??affine entro il quarto grado sia sottoposto a un procedimento per lâ??applicazione di una misura di prevenzione o che a tale misura sia già in concreto assoggettato o che, in alternativa, sia coinvolto in un procedimento penale per uno dei delitti di cui allâ??art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Tale catalogo, che si  $\tilde{A}$ " arricchito nel volgere degli anni, annovera fattispecie incriminatrici contraddistinte da un disvalore eterogeneo e disancorate da un comune riferimento al contesto della criminalit $\tilde{A}$  terroristica o mafiosa.

**11.2.-** La latitudine del meccanismo presuntivo consente, pertanto, di ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale.

Nel tempo presente, anche i vincoli familiari si allentano e non  $\tilde{A}$ " infrequente che si diradino i rapporti di prossimit $\tilde{A}$  che possono dare consistenza, anche in una cerchia pi $\tilde{A}^1$  estesa di parenti e affini, alla presunzione assoluta sottoposta al vaglio di questa Corte.

**11.3.** $\hat{a}$ ?? A tale profilo di irragionevolezza, che smentisce la rispondenza della presunzione a un solido fondamento empirico, si associa un ulteriore elemento di palese contraddittoriet $\tilde{A}$ .

La condizione ostativa, nella sua assolutezza, pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato lâ??isolamento e perdite dolorose.

Così strutturata, la presunzione assoluta si configura come uno stigma per lâ??appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita.

**12.-** La presunzione assoluta vìola anche il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.), impedendo di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i benefici che lo Stato accorda.

� la dialettica del processo, con il dispiegarsi del contraddittorio, che consente di ricostruire in maniera completa la storia personale e familiare delle parti e di delineare, al di là di rigidi e penalizzanti meccanismi presuntivi, la specificità di ogni vicenda.

In un giudizio che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile, emerge nitida la necessit $\tilde{A}$  di un accertamento esaustivo, che dissipi le ombre e le incertezze e restituisca alla collettivit $\tilde{A}$  un quadro circostanziato, senza imbrigliare nella rigidit $\tilde{A}$  delle presunzioni assolute la ricchezza, multiforme e contraddittoria, del reale.

**13.-** Sarà il ponderato apprezzamento del giudice a riscontrare, con il metro esigente che la normativa impone, la meritevolezza di chi richiede i benefici, alla stregua delle condizioni fissate, in termini generali, dallâ??art. 2-quinquies, comma 1, lettera b), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito.

Nellâ??apprezzamento in concreto che il giudice  $\tilde{A}$ " chiamato a compiere, i vincoli di parentela o di affinit $\tilde{A}$  richiedono un vaglio ancor pi $\tilde{A}^1$  incisivo sullâ??assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quellâ??estraneit $\tilde{A}$  che presuppone, in termini pi $\tilde{A}^1$  netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale.

**14.-** In conclusione, si deve dichiarare lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del d.l. n. 151 del 2008, come convertito, nel testo modificato dallâ??art. 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, limitatamente alle parole «parente o affine entro il quadro grado».

## LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara lâ??illegittimità costituzionale dellâ??art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e allâ??immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dallâ??art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 04 LUG. 2024.

## Campi meta

Massima: La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, co. 1, lettera a), del Dl 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «parente o affine entro il quarto grado». In tale disciplina erano esclusi dai benefici «coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»

Supporto Alla Lettura:

### MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, dirette ad evitare la commissione di reati da parte di soggetti considerati socialmente pericolosi. Vengono applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato e sono nate per contrastare le organizzazioni criminali ed i patrimoni illecitamente accumulati, oltre che per controllare fenomeni di disagio sociale. Plurimi interventi normativi hanno nel tempo rimodulato le misure di prevenzione sino a giungere al D. Lgs. n. 159/2011 c.d. Codice Antimafia che ha dato una sistemazione organica alla materia, modificato ed integrato dalla Legge 161/2017. Possono essere proposte dal Questore, dal Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, dai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di distretto ove dimora la persona, nonché dal Direttore della DIA. I soggetti destinatari delle stesse, sono delinquenti abituali e indiziati di:

- reati specifici con finalità di terrorismo;
- reati diretti a sovvertire lâ??ordine dello Stato;
- reati a sostegno di organizzazioni mafiose o con fini terroristici.

#### Si suddividono in:

- *misure di prevenzione personali giurisdizionali*: incidono sulla libertà personale del soggetto ritenuto socialmente pericoloso, il quale può essere sottoposto a sorveglianza speciale (da 1 a massimo 5 anni) e obblighi o divieti relativi alla residenza/dimora;
- *misure di prevenzione patrimoniali giurisdizionali*: provvedimento cautelare riguardante i beni ritenuti frutto di attività illecite. Tali misure consistono nel sequestro e poi confisca dei beni, e vi Ã" la possibilità di richiedere ed ottenere anche lâ??istituto del â??controllo giudiziario di aziendaâ?•.